



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281-sexies c.p.c.

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 16555/2023 r.g. promossa da:

[REDACTED], in proprio e, unitamente a [REDACTED]

[REDACTED] nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] in proprio e, unitamente a [REDACTED]

[REDACTED] nella qualità di esercente la potestà sui minori [REDACTED] (C.F.

[REDACTED]

[REDACTED] in proprio e, unitamente a [REDACTED]

[REDACTED] nella qualità di esercente la potestà sul minore [REDACTED]

[REDACTED], e, unitamente a [REDACTED], nella qualità di

esercente la potestà sul minore [REDACTED]

[REDACTED]



[redacted] (attuale ricorrente) è nata il [redacted] in Rio de Janeiro -RJ- (Brasile).

[redacted] è nata il [redacted] in Santo Antonio do Chiador -MG - (Brasile), si è coniugata con [redacted] (documento non trovato) ed è deceduta il [redacted] in Vassouras -RJ- (Brasile).

Da detto matrimonio sono nati i figli [redacted]

[redacted] (da coniugata [redacted]) è nata il [redacted] in Paty do Alferes -RJ - (Brasile) e si è coniugata con [redacted] in data 12/11/1952 in Paty do Alferes -RJ- (Brasile).

Da detto matrimonio sono nati i figli [redacted]

[redacted] (attuale ricorrente) è nata il [redacted] in Miguel Pereira -RJ- (Brasile), e si è coniugata con [redacted] in data [redacted] in Paty do Alferes -RJ- (Brasile). Successivamente si è divorziata in data [redacted] in Paty do Alferes -RJ- (Brasile) con passaggio in giudicato il 20/12/2010. Da detta unione è nata la figlia [redacted]

[redacted] (attuale ricorrente) è nata il [redacted] in Brasilia -DF- (Brasile).

[redacted] è nato il 04/10/1959 in Paty do Alferes -RJ- (Brasile) e si è coniugato in data [redacted] in Paty do Alferes -RJ- (Brasile) con [redacted]. Da detto matrimonio sono nati [redacted]

[redacted] (attuale ricorrente) è nato il [redacted] in Paty do Alferes -RJ- (Brasile).

[redacted] (attuale ricorrente) è nata il [redacted] in Paty do Alferes -RJ- (Brasile).

[redacted] è nato il [redacted] in Paty do Alferes -RJ- (Brasile), si è coniugato in data [redacted] in Paty do Alferes -RJ- (Brasile) con [redacted] ed è deceduto il 25/09/2018 in Miguel Pereira -RJ- (Brasile).

Da detto matrimonio è nata la figlia [redacted]

[redacted] è nata il [redacted] in Miguel Pereira -RJ- (Brasile), si è coniugata in data [redacted] in Miguel Pereira -RJ- (Brasile) con [redacted]

[redacted] Da detta unione è nato il figlio [redacted]



██████████ (attuale ricorrente) è nato il ██████████ in Rio de Janeiro -RJ- (Brasile), si è coniuato in data ██████████ Rio de Janeiro - RJ- (Brasile) con ██████████ Da detta unione sono nati i figli ██████████

██████████ (attuale ricorrente) è nato il ██████████ in Rio de Janeiro -RJ- (Brasile).

██████████ (attuale ricorrente) è nata il ██████████ in Rio de Janeiro -RJ- (Brasile).

██████████ è nata il ██████████ in Paty do Alferes -RJ- (Brasile), si è coniuata il ██████████ in Paty do Alferes -RJ- (Brasile) con ██████████ Da detta unione sono nati i figli ██████████

██████████ (attuale ricorrente) è nato il ██████████ in Miguel Pereira (oggi comune di Vassouras) -RJ- (Brasile), da una convivenza con ██████████ è nato il figlio ██████████

██████████ Successivamente si è coniuato in data ██████████ in Paty do Alferes -RJ- (Brasile) con ██████████ dal cui matrimonio è nato il figlio L. ██████████

██████████ (attuale ricorrente) è nato l'██████████ in São Gonçalo -RJ- (Brasile).

██████████ (attuale ricorrente) è nato il ██████████ in Vassouras -RJ- (Brasile).

██████████ (attuale ricorrente) è nato il ██████████ in Miguel Pereira (oggi comune di Vassouras) -RJ- (Brasile), si è coniuato il ██████████ in São Gonçalo -RJ- (Brasile) con ██████████ Si è successivamente divorziato il 19/03/2021 in São Gonçalo -RJ- (Brasile) con passaggio in giudicato il 05/11/2021. Da detto matrimonio è nato il figlio ██████████

██████████ è nato il ██████████ in Rio de Janeiro -RJ- (Brasile).

Si allega schema di albero genealogico come da immagine allegata”.

Il Ministero dell'Interno non si costituiva e con ordinanza del 18 dicembre 2025 ne veniva dichiarata la contumacia. Regolarmente notificato il decreto di fissazione d'udienza non si costituiva il Pubblico Ministero.

Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). Su tale primo aspetto emerge documentalmente che l'antenato ██████████ nato il giorno ██████████ Crevalcore, in



provincia di Bologna, (all. 01 fasc. ricorrenti) onde per cui deve confermarsi la competenza del Tribunale adito.

Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui *“salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”*.

Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., *“si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale”* in quanto *“il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo”* (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III, sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, *“muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo”* (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25 febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).

Ad abundantiam, deve rilevarsi come la giurisprudenza abbia affermato che, **in ogni caso**, *“non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis)”*, pertanto, *“è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, in base al consolidato orientamento dell'Amministrazione in ordine al riconoscimento della*



cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da donna italiana nata in epoca preunitaria, orientamento chiaramente esplicitato nella circolare del Ministero dell'Interno n° K28.1/1991 che deduce "i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana" (Trib. Firenze, Sez. Protezione Internazionale, sent. n° 3455/2025 e 3255/2025) principio che si pone in difformità, come vedremo *infra*, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.

Venendo al merito, la **cittadinanza italiana** "*per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano*" (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in **Redazione Giuffrè 2025**). Sul punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle **Sezioni unite della Corte di Cassazione** la quale hanno avuto occasione di affermare che:

"La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.

Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.

Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.

Donde la prova è nella linea di trasmissione.

Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)" (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).

In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, "*ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione"* (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).

Inoltre, deve rilevarsi come "*la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in Brasile alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero; la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con*



comportamenti in forma espressa" (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I, 3731). Si è infatti precisato "che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione, dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti; ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili; il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinuncia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione" (Cass. civ., Sez. I, ord. n° 13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865, promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, "che nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera" (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022).

Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, la normativa di riferimento, in particolare, l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865 e così come confermato dalla L. n° 91/1992) prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana *iure sanguinis* è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in uno Stato straniero ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un **avo italiano** (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano **sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia**, e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti alla cittadinanza.

Peraltro, nel caso di specie, si registrano passaggi generazionali per linea materna in epoca precostituzionale fra cui quello dall'antenata [REDACTED] nata in Brasile il [REDACTED] (all. 02 fasc. ricorrenti), dalla cui unione con [REDACTED] nata in Brasile, in data [REDACTED] [REDACTED] (all. 3 fasc. ricorrenti).

La normativa di riferimento per il caso di trasmissione della cittadinanza in via materna è rinvenibile negli artt. 1 e 10, co. 3 della L. n° 555/2012, i quali prevedevano, rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana *iure sanguinis* fosse possibile solo per via paterna (art. 1, comma 1,



n° 1) e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui *status civitatis* fosse a lei trasmissibile, perdesse detta cittadinanza (**art. 10 comma 3**). Tuttavia, l'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della Costituzione ha ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadini italiani, indifferente se per linea paterna o materna, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale fossero a loro volta cittadini italiani. Deve infatti evidenziarsi che la **Corte Costituzionale**, con due **sentenze**, la n° 87/1975 e la n° 30/1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi sia l'**art. 1 comma 1** che l'**art. 10 comma 3** della L. n° 555/1912.

Con la prima delle due sentenze, la n° 87/1975, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato *“l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”* e ciò in quanto detta norma stabilisce una *“differenza di trattamento dell'uomo e della donna”* e *“la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa”*. Inoltre, il Giudice delle leggi, oltre all'ingiustificata disparità tra l'uomo e la donna, evidentemente con violazione dell'**art. 3 Cost.**, rileva anche che *“la norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano”* e *“non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”*.

Successivamente, con la **sentenza n° 30 /1983** la Corte Costituzionale ha dichiarato *“l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina [...]”* anche in questo caso per violazione degli **artt. 3 e 29 Cost.** in quanto *“la disciplina attuale, con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia”* considerato *“l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della*



tutela collegata a tale appartenenza” ed il fatto che “la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo (per l'Italia valgono soprattutto i novellati artt. 143 e 147 del codice civile)”.

Secondo un iniziale orientamento gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Suprema Corte la quale, pronunciando a Sezioni Unite, ha successivamente affermato che: “Per effetto delle sentenze della Corte cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, **che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo**, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 4466/2009 in Giust. civ. Mass. 2009, 2, 297). Pertanto, anche il passaggio generazionale avvenuto per linea materna in epoca pre-costituzionale permette l'acquisto della cittadinanza “iure sanguinis”.

I ricorrenti hanno prodotto il certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal **Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Reparto delle Migrazioni della Repubblica Federativa Del Brasile** da cui risulta che [REDACTED] non vi è iscritto (all. 01 fasc. ricorrenti) – né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del [REDACTED] la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana – e la documentazione, consistente **nei certificati di nascita e di matrimonio rilasciati dalle competenti Autorità locali ed apostillati**, attestante la continuità di discendenza (all. da 02 a 23 fasc. ricorrenti).



si deve ritenere che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c.. È stato infatti affermato "che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012)" e "non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore" (Trib. di Bologna, Sez. Spec. immigrazione e libera circolazione cittadini UE, sent. n° 2471/2024).

Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, mandando il Ministero dell'Interno per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).

P.Q.M.

il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:

- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- DICHIARA LO STATUS DI CITTADINI ITALIANI DEI RICORRENTI;
- ORDINA al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere all'iscrizione, trascrizione ed annotazione di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.

Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante deposito.

Così deciso in Bologna, il 7 febbraio 2026

Il Giudice

dott. Daniele Martino

